**Schema fideiussione bancaria / polizza fideiussoria**

**Premesso**

* Con delibera della Giunta della Regione Campania n. 311 del 14 luglio 2021, integrata dalla DGR n. 525 del 23 novembre 2021, è stata disposta la costituzione del Fondo Regionale per la Crescita – FRC quale strumento finanziario finalizzato al sostegno degli investimenti per la competitività, l’innovazione tecnologica dei processi e per la sostenibilità sociale ed ambientale.
* Con l’Avviso pubblico pubblicato sul BURC n. 118 del 27 dicembre 2021, la Regione Campania ha dichiarato di voler sostenere il finanziamento delle imprese di piccola dimensione, ivi inclusi i professionisti, per la realizzazione di investimenti di rafforzamento e ristrutturazione aziendale e di innovazione produttiva, organizzativa e di efficienza energetica, dettate dai paradigmi post Covid.
* Lo strumento finanziario è costituito da una quota a fondo perduto e da una quota di finanziamento a tasso agevolato.
* Con d.d. n. 460 del 2 dicembre 2021 la Regione Campania ha individuato, quale Soggetto Gestore del Fondo Regionale per la Crescita Campania – FRC, la Sviluppo Campania S.p.a.
* Ai sensi dell’art. 16 medesimo Avviso, a garanzia della restituzione della quota della misura costituita dal finanziamento a tasso agevolato, il beneficiario, nei modi e nei termini previsti dall’avviso e dalla normativa vigente, deve presentare garanzie reali e/o personali idonee a garantire l’integrale restituzione dell’importo oggetto del finanziamento, comprensivo degli interessi. In particolare, il beneficiario, anche ad integrazione delle garanzie reali eventualmente prestate, potrà procurare in favore di Sviluppo Campania S.p.a. fideiussioni bancarie, rilasciate da Intermediari finanziari o Consorzi di garanzia collettiva dei fidi *ex* art. 106 TUB, ovvero polizze assicurative emesse da Compagnie di Assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del Codice delle Assicurazioni private di cui al d.lgs. 2005/209, abilitate e iscritte all’IVASS, ovvero, infine, fideiussioni specifiche personali di terzi il cui patrimonio presenti una garanzia generica idonea (art. 2740 c.c.) e che tale risulti dalla documentazione consegnata dal beneficiario a Sviluppo Campania.

Tutto ciò premesso e considerato,

1. (**Premesse**) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. (**Oggetto della garanzia**) La sottoscritta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta all’albo/elenco \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona del Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a tanto autorizzato in virtù di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (d’ora innanzi Garante) dichiaradi costituirsi garante nell’interesse di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(d’ora innanzi Debitore principale) ed a favore di Sviluppo Campania S.p.a. (d’ora innanzi anche “SVIC”), fino alla concorrenza dell’importo di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), pari alla quota della misura costituita dal finanziamento a tasso agevolato erogato da SVIC al debitore principale a titolo di finanziamento, comprensivo di interessi (d’ora innanzi, anche “obbligazione principale”). La presente garanzia è escutibile per ogni caso di inadempimento del Debitore principale ed anche per il caso di revoca della misura da parte di SVIC, per mancata destinazione al progetto approvato delle somme di cui il Debitore principale ha beneficiato (art. 22 dell’Avviso).
3. (**Escussione parziale)** Il Garante è a conoscenza che il Debitore principale deve adempiere al proprio obbligo di restituzione secondo i tempi e le modalità di cui all’avviso ed all’allegato piano di ammortamento. Considerata la rateizzazione del debito gravante sul Debitore Principale nei confronti di SVIC, il Garante dichiara e riconosce il diritto diSviluppo Campania medesima ad escutere anche parzialmente la presente garanzia, per il caso di inadempimento del Debitore principale a tre rate consecutive ed anche a prescindere dalla revoca (e dalla conseguente decadenza del Debitore principale dal beneficio del termine) di cui all’art. 22 dell’Avviso. In caso di Escussione parziale della presente garanzia, quest’ultima conserverà efficacia per il residuo.
4. (**Irrevocabilità**) Il Garante si obbliga, irrevocabilmente ed incondizionatamente, a rimborsare a Sviluppo Campania S.p.a., fino alla concorrenza dell’importo indicato al precedente articolo 2, le somme che il Debitore principalenon abbia provveduto a restituire entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione dell’apposito invito – comunicato per conoscenza al garante – formulato da Sviluppo Campania S.p.a. a fronte del non corretto utilizzo delle somme erogate a titolo di finanziamento.
5. (**Pagamento a prima richiesta**) Il Garante si impegna ad effettuare, a prima e semplice richiesta scritta di Sviluppo Campania S.p.a., il rimborso di tutto quanto dovuto dal Debitore principale (comprensivo di capitale, interessi, spese tasse ed ogni altro accessorio), nel termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l’indicazione della inadempienza del Debitore principale medesimo (non rimediata nel termine di cui al precedente art. 4) riscontrata da parte di Sviluppo Campania S.p.a.
6. (**Inopponibilità eccezioni**) In esplicita deroga all’art. 1945 c.c., il Garante – che fin da ora espressamente vi rinuncia – in nessun caso potrà opporre a Sviluppo Campania S.p.a. eccezioni o contestazioni spettanti al Debitore principale, ivi comprese le ipotesi, da intendersi puramente esemplificative, di *a)* opposizione da parte del Debitore principale o da altri soggetti comunque interessati; *b)* pendenza di eventuale controversia sulla sussistenza e/o esigibilità del credito di SVIC nei confronti del Debitore principale; *c)* dichiarazione di fallimento o di altra procedura concorsuale in capo al Debitore principale. Il mancato pagamento del premio, eventualmente pattuito da parte del Debitore principale in favore del Garante, non potrà in nessun caso essere opposto a Sviluppo Campania S.p.a., in espressa deroga all’art. 1901 c.c.
7. (**Efficacia della garanzia**) La presente garanzia è immediatamente efficace e garantisce l’obbligazione principale e tutte le obbligazioni ad essa accessorie. La presente garanzia avrà effetto fino alla completa soddisfazione di tutte le ragioni di credito di Sviluppo Campania S.p.a. nei confronti del Debitore principale e, in ogni caso, fino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine finale dell’obbligazione principale, scadente dopo 72 (settantadue) mesi dalla data di erogazione del finanziamento. Trascorso il termine indicato al periodo precedente senza che sia pervenuta al Garante la richiesta di pagamento da parte di Sviluppo Campania S.p.a., la presente garanzia si intenderà definitivamente decaduta e priva di qualsiasi ulteriore efficacia. In ogni caso, il Garante prende atto ed accetta che la presente garanzia rimarrà ferma e valida anche nel caso di revoca o annullamento dei pagamenti eseguiti dal Debitore principale, ovvero nel caso in cui Sviluppo Campania S.p.a. dovesse consentire, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di informare il Garante, dilazioni di pagamento o modifiche alle originarie condizioni di rimborso del finanziamento, delegazioni, espromissioni od accolli, riduzioni o restrizioni ovvero rinunce o sostituzioni delle garanzie che fossero separatamente o successivamente prestate ed altresì nel caso di nullità o annullamento totale o parziale delle stesse.
8. (**Rinuncia al beneficio di escussione ed al termine di cui all’art. 1957 c.c.**) Il Garante rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.e rinunzia sin d’ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c.
9. (**Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni**) Il Garante rinuncia espressamente al beneficio della divisione di cui all’art. 1946 c.c.
10. (**Decadenza *ex* art. 1186 c.c.**) Il Garante prende atto che l’eventuale decadenza del Debitore principale dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al Garante.
11. (**Prova scritture private**) Il Garante prende atto che, in qualunque sede, le risultanze delle scritture contabili di Sviluppo Campania S.p.a. faranno prova per la determinazione del credito garantito contro il Garante, nonché contro i successori di quest’ultimo a titolo universale e particolare.
12. (**Indifferenza a mutazioni soggettive**) Il Garante prende atto che la presente garanzia conserverà la propria efficacia nella sua interezza indipendentemente dalla novazione, proroga o modifica dei termini del finanziamento erogato al Debitore principale di cui in premessa, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1232 c.c. ed indipendentemente da novazione soggettiva, espromissione, delegazione, accollo o cessione anche parziale dell’obbligazione principale, in espressa deroga all’art. 1275 c.c.
13. (**Rinuncia surrogazione**) Il Garante, finché il credito di Sviluppo Campania S.p.a. non sia stato integralmente soddisfatto, rinuncia a valersi dei diritti di regresso, ripetizione e surrogazione nei confronti del Debitore principale.
14. (**Comunicazioni**) Il Garante dichiara che qualsiasi comunicazione, dichiarazione e/o notifica a sé diretta dovrà essere effettuata da Sviluppo Campania S.p.A. all’indirizzo pec indicato nel presente atto ovvero a quello successivamente comunicato con lettera raccomandata a/r.
15. (**Foro competente**) Per qualunque controversia dovesse sorgere in ragione dell’esecuzione del presente atto sarà competente esclusivamente il foro di Napoli.
16. (**Spese**) Tutte le spese per l’eventuale registrazione del presente atto ed ogni altra inerente e conseguente alla presente garanzia sono ad esclusivo carico del Garante.
17. (**Dati personali**) Il Garante dichiara di essere stato adeguatamente informato sul trattamento dei dati personali che da parte di Sviluppo Campania S.p.a. verrà attuato nelle forme e con le modalità di cui al regolamento UE/2016/679 (GDPR).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

timbro e firma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., il sottoscritto Garante dichiara di accettare specificamente e senza riserve le seguenti clausole:

* Art. 4 (irrevocabilità); Art. 5 (pagamento a prima richiesta); Art. 6 (inopponibilità delle eccezioni); Art. 7 (efficacia della garanzia); Art. 8 (rinuncia al beneficio di preventiva escussione); Art. 9; Art. 12; Art. 13 (rinuncia alla surrogazione); Art. 15 (foro competente).